



5449/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Esclusione  
sócio  
fallito.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 13277/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 5449

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Rep. ✓
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - Ud. 27/01/2015
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - PU
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 13277-2011 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso l'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura a margine del ricorso;

2015

- ricorrente -

139

contro

S.P.A.;

- intimata -

Nonché da:

S.P.A. (c.f.

), in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

presso l'avvocato

rappresentata e difesa dall'avvocato

giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

- intimato -

avverso la sentenza n. 1261/2010 della CORTE  
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2010;


udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 27/01/2015 dal Consigliere  
Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato

che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso

per l'inammissibilità del ricorso principale,  
inammissibilità del ricorso incidentale.



Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- convenne in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata-Sezione Distaccata di Sorrento, la S.p.A. in

persona del legale rappresentante nonché

e ed

espose: che, con atto notarile del 2.12.1981, i soci

nonché De

nella qualità di eredi

di deliberarono la trasformazione della società di fatto in

e C. s.n.c."; che con

sentenza in data 19.6.1996 il Tribunale di Napoli dichiarò il fallimento della di lo & C.,

nonché il fallimento in proprio di

procedura chiusa con decreto del 2.12.1998; che con scrittura privata del 23.1.1998, i soci

tra l'altro, presero atto dell'avvenuta esclusione di diritto dalla società del socio

dichiarato fallito, e, in ogni caso, lo



esclusero "per concorde volontà"; che in data 3.8.1999


qualificatisi unici soci della  
C. s.n.c."

deliberarono la trasformazione della società in S.p.A., con  
la denominazione  
S.p.A."; tutto ciò premesso, l'attore chiese che il  
Tribunale dichiarasse l'invalidità delle delibere di  
esclusione e di trasformazione della società, con  
conseguente reviviscenza della S.n.c.

; in subordine, chiese che fosse  
accertato e dichiarato il suo diritto ex art. 2289 c.c.  
alla liquidazione della quota di sua pertinenza del  
patrimonio della S.n.c.

e che la S.p.A. fosse  
condannata al pagamento della somma corrispondente,  
maggiorata degli interessi e della rivalutazione, e al  
risarcimento del danno per violazione dell'art. 2289 c.c.

La S.p.A. si costituì e  
chiese il rigetto della domanda di declaratoria  
dell'invalidità della delibere, e che si determinasse il  
valore della quota di nella misura  
dell'1,50% del capitale sociale, stimato al 1996, data del  
fallimento del socio.



Con sentenza non definitiva del 2.9.2002, il Tribunale di Torre Annunziata-sezione distaccata di Sorrento rigettò le domande di invalidità delle delibere di esclusione di diritto di \_\_\_\_\_ e di trasformazione della società e, con la sentenza definitiva, dichiarò la carenza di legittimazione passiva di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e condannò la \_\_\_\_\_ S.p.A. al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma di euro 343.089,60, oltre interessi legali dal 1.1.1997 al soddisfo, provvedendo sulle spese.

Con la sentenza impugnata (depositata il 9.4.2010) la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dal \_\_\_\_\_


(il quale, per quanto ancora interessa, aveva chiesto "accertarsi e dichiararsi che nei confronti del sig. \_\_\_\_\_ non si è verificata alcuna esclusione, né di diritto, né volontaria, come socio della società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e C. s.n.c."; di conseguenza, dichiararsi nulla la delibera del 3.8.1999 di trasformazione della \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ e C. s.n.c." in S.p.A., con denominazione \_\_\_\_\_ S.p.A.") nonché

l'appello incidentale proposto dalla società (la quale, per quanto ancora rileva, aveva così concluso: <<dato atto che la \_\_\_\_\_ S.p.A." ha già

corrisposto a \_\_\_\_\_ la somma di euro \_\_\_\_\_



463.375,83, condannarsi quest'ultimo a restituire alla  
S.p.A. euro 463.375,83,  
oltre interessi, rivalutazione dalla data di pagamento al  
soddisfo; in subordine, dato atto che il valore della quota  
spettante a è di euro 257.654,00, e dato  
atto che la S.p.A." ha  
già corrisposto a la somma di euro  
463.375,83, condannarsi quest'ultimo alla restituzione di  
euro 205.711,83, o della somma che risulterà in corso di  
causa, oltre interessi, rivalutazione dal pagamento al  
soddisfo>>).


Contro la sentenza di appello ha proposto  
ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Ha resistito con controricorso la società intimata la quale  
ha proposto ricorso incidentale affidato a un motivo e  
ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

Le parti hanno depositato memorie.


2.1.- Con l'unico motivo di ricorso il De Luca denuncia  
violazione e falsa applicazione degli artt. 2288 c.c., 118  
n. 2 e 120 l. fall.

Sebbene non più necessario (non essendo applicabile ratione  
temporis l'art. 366 bis c.p.c.) il ricorrente ha formulato  
il seguente quesito di diritto (trascritto per ragioni di  
sintesi): <<se l'esclusione di diritto da una società di  
persone, collegata dall'art.2288, 1° comma, c.c. alla



dichiarazione di fallimento di un socio, debba essere ritenuta efficace non dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (momento di pericolosità astratta), ma soltanto dal momento in cui la società in bonis compia atti a rilevanza esterna, ovvero da quelle in cui il suo patrimonio sia oggetto di azioni o pretese da parte del fallimento del socio (pericolosità concreta) e se, di conseguenza, la chiusura del fallimento per l'estinzione del passivo dichiarata prima dell'efficacia dell'esclusione sancita dall'art. 2288, 1° comma, c.c. ne comporti l'applicabilità>>.


3.1.- Con l'unico motivo di ricorso incidentale non condizionato la società controricorrente denuncia violazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito (trascritto per ragioni di sintesi): <<se, qualora la quantificazione del corrispettivo del valore della quota da liquidare in danaro al socio uscente sia determinata secondo i principi dettati dall'art. 2289 c.c. e si determini il valore patrimoniale della società e il valore reddituale della società, riferito agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni in corso, nel rispetto del metodo misto patrimoniale-reddituale di stima si debba procedere alla semisomma dei due addendi>>.



3.2.- Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato la società resistente denuncia violazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito (trascritto per ragioni di sintesi): «se la delibera di trasformazione di una società di persone in società di capitali regolarmente iscritta nel registro delle imprese alla quale non abbia preso parte un socio escluso nel periodo successivo alla esclusione ma precedente alla sentenza definitiva di riammissione del socio in società sia valida, anche in virtù dell'applicazione dell'art. 2500-bis codice civile».


3.3.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato la società resistente denuncia violazione di norme di diritto nonché vizio di motivazione e formula il seguente quesito (trascritto per ragioni di sintesi): «se il fallimento di un socio di una società in nome collettivo, in proprio o in estensione del fallimento di altra società nella quale quel socio rivesta la qualità di socio illimitatamente responsabile costituisca giusta causa di esclusione volontaria ex art. 2286 codice civile».

4.- Osserva preliminarmente la Corte che l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai soci, formulata dalla resistente, è infondata, posto che è passata in giudicato la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva dei singoli soci.



4.1.- Ciò premesso, va rilevato che l'unico motivo del ricorso principale è infondato. Infatti, la giurisprudenza invocata dal ricorrente (n. 17953/2008) è del tutto estranea al thema decidendi, concernendo la questione relativa agli effetti del fallimento delle società di persone ai fini dell'applicazione degli art. 10 e 147 l. fall. (che <<non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 cod. civ., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 cod. civ., tende a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda>>. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento della società impedisse la dichiarazione di fallimento del socio ai sensi dell'art. 147 legge fall.).


Né può giovare al ricorrente la pronuncia richiamata nella memoria ex art. 378 c.p.c., posto che la stessa si riferisce ad ipotesi diversa dalla chiusura del fallimento (Sez. 3, n. 6734/2011, secondo la quale <<la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di



società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 cod. civ. - applicabile, come nella specie, ex art. 2293 cod. civ. alla società in nome collettivo - e tuttavia la revoca di tale dichiarazione di fallimento produce la reviviscenza della predetta qualità con effetti "ex tunc", (quando lo scioglimento del vincolo sociale particolare, pur riferibile al momento dell'originaria dichiarazione di fallimento, non sia seguito dal completo esaurimento, ex art. 72 legge fallim., del rapporto societario pendente mediante la liquidazione della quota societaria stessa ovvero, per la società costituita da due soci, come nella specie, mediante la liquidazione della società, ex art. 2272 n. 4 cod. civ.; ne consegue che, non verificandosi alcuno dei predetti eventi, il socio risponde anche dei debiti della società sorti durante il periodo in cui egli è restato assoggettato al fallimento poi revocato).

Va ribadito, pertanto, il principio per il quale l'esclusione del socio fallito opera di diritto, sì che correttamente la corte di merito ne ha fatto risalire gli effetti al momento del deposito della sentenza di fallimento.


Invero, la tutela bilanciata della società e della massa creditoria del fallimento del socio si realizza, da un lato, evitando alla società l'eventualità pregiudizievole



di avere il fallimento nella compagine ed inoltre precludendo al fallimento di vendere la quota a terzi in via esecutiva; si realizza, d'altra parte, nel rendere oggetto della massa attiva fallimentare il credito di liquidazione della quota. <<L'esclusione di diritto del socio fallito, in definitiva, è previsione posta a tutela della stessa società partecipata dal fallito; nel contempo detta previsione è correlata col riconoscimento del credito relativo alla liquidazione della quota secondo il valore al momento dell'esclusione di diritto del socio, coincidente con la dichiarazione di fallimento>> (Sez. 1, Sentenza n. 950 del 1993).

5.- Il ricorso principale, dunque, deve essere rigettato, con conseguente assorbimento dei due motivi del ricorso incidentale condizionato, mentre l'unico motivo di ricorso incidentale non condizionato è infondato.

Invero, la corte di merito ha correttamente applicato il principio per il quale in una società di persone, per la redazione della situazione patrimoniale da assumere - a sensi dell'art. 2289 cod. civ. - a base della liquidazione della quota di un socio uscente, non è possibile - a differenza di quanto si pratica (ex art. 2437 cod. civ.) in case di recesso da una società per azioni - fare riferimento all'ultimo bilancio o comunque ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma deve aversi



riguardo alla sua effettiva consistenza al momento della uscita del socio. Pertanto, posto che l'avviamento come elemento del patrimonio sociale si traduce nella probabilità, fondata su elementi presenti o passati ma proiettata eminentemente nel futuro, di maggiori profitti per i soci superstiti, nella determinazione del valore di detto bene debbono tenersi in conto non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell'azienda (Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 23/07/1969: conf. Sez. 1, Sentenza n. 19132 del 03/09/2009).


Nel resto le censure sono inammissibili perché dirette a contestare un accertamento di merito congruamente motivato. Il rigetto di entrambi i ricorsi comporta la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2015

Il consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

18 MAR 2015

Il Funzionario Giudiziario

Arnaldo CASANO

